



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Dario Purcaro	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore)
Prof. Avv. Alberto Monti	Membro designato dal Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura, Confartigianato

nella seduta del 20 Luglio 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La società ricorrente in data 13 luglio 2010 disponeva tramite remote banking un bonifico di 10.000 euro a favore di una società appartenente allo stesso gruppo, che aveva un conto corrente presso altro intermediario. Qualche giorno dopo si accorgeva di non avere indicato esattamente il codice IBAN e, sebbene avesse indicato correttamente la denominazione della società destinataria, il bonifico era confluito in un conto corrente di un soggetto diverso dal beneficiario indicato.

Con lettera del 30 agosto 2010 la società ricorrente si rivolgeva alla banca presso la quale esisteva il conto corrente del beneficiario del bonifico chiedendo la ragione per la quale il bonifico non era confluito sul conto della società indicata come beneficiaria e quale fosse l'intestatario del codice IBAN al quale era stato accreditato il bonifico.

Il 2 novembre 2010 l'intermediario rispondeva che il bonifico era stato accreditato sul conto corrente corrispondente all'IBAN indicato nella disposizione di bonifico come prescrive la legge sui servizi di pagamento.

Non soddisfatta della risposta la società ricorrente ha proposto ricorso a questo Arbitro al fine di ottenere la restituzione, da parte della convenuta, della somma di 10.000 euro erroneamente addebitata sul proprio conto corrente. A fondamento della sua domanda, dopo aver premesso la narrazione dei fatti incontrovertiti, ha invocato le norme sul mandato che impongono al mandatario non soltanto il compimento degli atti per i quali il mandato è stato conferito, ma anche quelli ulteriori che l'esecuzione dell'incarico richiede. L'intermediario che ha ricevuto l'ordine del bonifico avrebbe dovuto verificare la correttezza delle indicazioni del beneficiario e della corrispondenza dell'IBAN al nominativo del destinatario, con la diligenza dell'accorto banchiere e, non avendolo fatto, deve rispondere del danno cagionato alla società ricorrente.

Ha replicato la banca precisando che l'ordine di bonifico era stato impartito dalla ricorrente tramite remote banking a favore di un cliente il cui conto è detenuto presso altro



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

intermediario, per questa ragione ritiene che il ricorso non è stato presentato al “giusto interlocutore”.

In ordine alla esecuzione del bonifico ha dichiarato che l'ordine è stato eseguito a favore del soggetto indicato con l'identificativo unico (IBAN) fornito dall'ordinante, per cui, in base all'art.74 della legge 24 gennaio 2010 n.11, deve ritenersi eseguito correttamente dall'intermediario. Ha concluso chiedendo che il ricorso venga ritenuto irricevibile o respinto.

DIRITTO

Il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.11, che ha recepito la direttiva europea sui servizi di pagamento stabilisce che il prestatore del servizio di pagamento mediante bonifico è responsabile nei confronti del cliente qualora non esegua l'operazione o la esegua in modo non corretto. Ed aggiunge che se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il conto indicato dall'identificativo unico (art.24).

In linea di fatto è incontrovertito che nel caso in esame l'esecuzione del bonifico da parte dell'intermediario incaricato dalla società ricorrente è avvenuta secondo l'indicazione dell'identificativo unico fornito dalla ricorrente stessa.

Nessun obbligo ulteriore aveva l'intermediario perché anche quello di adoperarsi per rintracciare il beneficiario dell'operazione di pagamento è un obbligo che incombe all'intermediario che non abbia eseguito o abbia eseguito in modo inesatto l'operazione, mentre nel caso in questione l'operazione è stata eseguita conformemente all'identificativo unico indicato dal cliente.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO